

D.M. Economia e Finanze 31 marzo 2004

Istituzione della nuova serie "BB1" di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane" (deliberazione n. 244/97);

Visto l'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto in particolare il comma 12 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326 che dispone che sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11, la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: "Istituzione della nuova serie "BA9" di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: "Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni";

Considerato che, non essendo stati ancora emanati i decreti di cui all'art. 5, comma 11 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, si rende necessario applicare, in via transitoria, le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, per ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza;

Ritenuto opportuno ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza in funzione dell'andamento del mercato, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 – parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti giusti i poteri ad esso attribuiti, dal combinato disposto dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326 e dell'art. 15 dello statuto della società approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003;

Decreta

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una serie di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, contraddistinta dalla sigla "BB1".

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza della serie contraddistinta con la sigla "BA9", istituita con decreto 26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2003.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "BB1" possono essere rappresentati esclusivamente da iscrizioni contabili in conto deposito titoli, sono sottoscrivibili per importi pari a 250 euro e multipli e possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000,00 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della serie "BB1" sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della serie "BB1" hanno una durata massima di sette anni a partire dalla data di emissione e possono essere liquidati anticipatamente, in linea capitale e interessi.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

Art. 5.

Premio a scadenza

1. Esclusivamente alla scadenza del settimo anno, sui buoni fruttiferi postali della serie "BB1", è anche riconosciuto un premio rapportato alla variazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito Reuters con il codice SOXX50E.

2. Il premio è determinato in base alla seguente formula:

$$P = \text{Max} \left[0, 10\% - \text{Max} \left(0, 1 - \frac{\text{Stoxx media finale}}{\text{Stoxx media iniziale}} \right) \right] \times VB$$

dove:

P	=	premio a scadenza;
$\text{Stoxx media finale}$	=	media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese antecedente al mese di scadenza del buono fruttifero postale;
$\text{Stoxx media iniziale}$	=	media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del buono fruttifero postale;
VB	=	valore nominale del buono sottoscritto.

3. La Cassa depositi e prestiti è l'agente per il calcolo della media dei valori dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 e delle altre relative operazioni indicate nel presente decreto.

4. Qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un evento inerente le borse di riferimento, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo utile, purché diverso dai giorni in cui sia già stata effettuata una rilevazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50, e comunque non oltre il venerdì della settimana immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la rilevazione per la determinazione dello Stoxx media iniziale e dello Stoxx media finale. Se anche in tale giorno di venerdì dovesse persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'agente per il calcolo determinerà ugualmente il valore dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'indice ovvero, per il caso di

sospensione o limitazione delle negoziazioni di uno o più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo.

5. Qualora il giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 coincida con un giorno in cui:

a) l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 non sia calcolato e pubblicato dallo sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello sponsor, indipendente dall'agente per il calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice calcolato e pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;

b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 siano oggetto di modifica ritenuta sostanziale dall'agente per il calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'indice stesso, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'agente per il calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;

c) né lo sponsor dell'indice, né altro ente sostitutivo calcolino e pubblicino il valore dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a), il valore dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'agente per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.

6. Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 utilizzato dall'agente per il calcolo ai fini della determinazione del premio a scadenza sia pubblicamente rettificato a cura dello sponsor dell'indice, il premio a scadenza sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'indice.

7. Ai fini di cui al presente articolo:

per sponsor dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;

per giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo sponsor per la pubblicazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50;

per evento inerente le borse di riferimento si intende il verificarsi per qualsiasi motivo nel giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, purché ritenute apprezzabili dall'agente per il calcolo, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50, sia di contratti "futures" o di opzione legati all'indice Dow Jones Euro Stoxx 50.

Art. 6.

Comunicazioni agli investitori

1. Per le comunicazioni agli investitori relative ai buoni fruttiferi postali di cui al presente decreto e, in particolare, per le informazioni riguardanti la determinazione del premio a scadenza, si applica l'art. 6, terzo comma, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000.

Art. 7.

Copertura del rischio

1. Relativamente alle emissioni di buoni fruttiferi postali della serie "BB1", la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a porre in essere le operazioni di cui all'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "BB1"

1° anno	1,30%
2° anno	1,60%
3° anno	1,90%
4° anno	2,50%
5° anno	2,50%
6° anno	3,50%
7° anno	3,50%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.